

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

# **Stagione Sportiva 2017/2018**

# Comunicato Ufficiale n°188 TFT 13 del 5 dicembre 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

# 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

# **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

#### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 5 dicembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

#### Procedimento 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI:

- a) GIACOMO LO MASCOLO;
- b) F.C.D. RAFFADALI.

La Procura Federale con nota 3361/149 pfl17-18/CS/sds del 25 0ttobre 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Giacomo Lo Mascolo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C.D. Raffadali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non aver pagato l'allenatore, sig. Giuseppe Geraldi, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (reclamo 87/56), pubblicata sul C.U. n.1 (stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
- b) La Società F.C.D. Raffadali (matricola 81180), ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

All'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2017, nessuno è comparso per i deferiti benché regolarmente convocati, né sono pervenute nei termini note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) mesi sei di inibizione a carico del Sig. Lo Mascolo Giacomo;
- b) punti uno di penalizzazione, da scontarsi nel presente campionato, a carico della F.C.D. Raffadali.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti ufficiali rileva che vi siano elementi sufficienti a provare, ogni oltre ragionevole dubbio, la responsabilità del sig. Giacomo Lo Mascolo, Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti della Soc. F.C.D. Raffadali atteso che dalla documentazione in atti si rileva che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale venne comunicata alla Società F.C.D. Raffadali a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento raccomandata che risulta essere stata ricevuta in data 14/10/2016 (vedasi cartolina di ritorno allegata in atti) con la conseguenza che il pagamento doveva avvenire entro e non oltre 13 novembre 2016 e di cui, peraltro, non vi è prova (onere che comunque grava sui deferiti).

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue la responsabilità diretta della Società deferita.

In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) Mesi sei di inibizione al sig. Giacomo Lo Mascolo, Presidente, all'epoca dei fatti, della F.C.D. Raffadali;
- b) punti uno di penalizzazione, da scontarsi nel presente campionato, a carico della F.C.D. Raffadali, a titolo di responsabilità diretta.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

> Il Tribunale Federale Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 5 dicembre 2017

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE Santino LO PRESTI